



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0069/TFNSD-2022-2023  
Registro procedimenti n. 0053/TFNSD/2022-2023

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente  
Salvatore Accolla – Componente  
Andrea Fedeli – Componente  
Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)  
Valentina Ramella – Componente  
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 25 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7058/675pf21-22/GC/CAMS/mg del 26 settembre 2022 nei confronti del sig. Luca Gallo, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Con atto del 26 settembre 2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

- sig. Luca Gallo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Reggina 1914 Srl: per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94ter delle NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato - nella stagione sportiva 21-22 – al signor Giuseppe Mangiarano, direttore generale e responsabile del settore giovanile
- la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LNP Serie B con lodo n. 207/22/B, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 04/03/2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

#### La fase istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto la Procura federale acquisiva vari documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- Lodo del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 207/22/B del 01.03.2022, comunicato alla Società Reggina 1914 Srl con notifica effettuata a mezzo PEC all'indirizzo "reggina1914@pec.it" perfezionatasi in data 04.03.2022;
- Esposto del Direttore Sportivo, sig. Giuseppe Mangiarano, nato a Cosenza il 12.07.1976 [REDACTED] pervenuto alla Procura Federale in data 07.04.2022 Prot. 7722, e relativi allegati;
- Organigrammi Società Reggina 1914 Srl in cui si è compiuta la violazione.

#### La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale convocava le parti per l'udienza del 25.10.2022. Il deferito non produceva alcuna memoria.

#### Il dibattimento

All'udienza del 25.10.2022, svoltasi in videoconferenza, risultava presente l'avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale; nessuno era presente per il sig. Luca Gallo. L'avv. Zennaro si riportava integralmente all'atto di deferimento e chiedeva irrogarsi la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del sig. Luca Gallo.

#### La decisione

Ritiene il Collegio che debba ravvisarsi la responsabilità del deferito.

La violazione contestata risulta pacifica e dimostrata in atti; invero il mancato pagamento delle spettanze del sig. Mangiarano, come riconosciute ed accertate dal Collegio Arbitrale presso la LNP Serie B con lodo n. 207/22/B, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 04/03/2022, è documentato e non contestato.

Sussiste pertanto la responsabilità del deferito, che all'epoca dei fatti era il responsabile della gestione della Società, con conseguente applicazione della sanzione richiesta e prevista dalla normativa federale.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Luca Gallo la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE  
Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 3 novembre 2022.

IL SEGRETARIO  
Salvatore Floriddia